

STATUTO

DL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LODI LO VIALE DELLE
RIMEMBRANZE 35/A

Numero REA: LO - 1459153

Codice fiscale: 05252550966

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

	All. B rep. 5920 racc. 4725	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e sede)	
	E' costituita la società cooperativa sociale denominata	
	"DL SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS".	
	La Cooperativa ha sede in Lodi.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministra-	
	tivo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto	
	il territorio nazionale.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere pro-	
	rogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso	
	è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, senza finalità di lucro, si prefigge lo scopo mutua-	
	listico di conseguire la continuità di occupazione lavorativa dei	
	cittadini attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educa-	
	tivi di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991	
	n. 381 e s.m.i.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi	

sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità, rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La cooperativa ai sensi dell'art. 2520, 2° comma, c.c. e dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o

regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

La Cooperativa può operare nei confronti della collettività e dei propri soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha per oggetto:

- 1) la gestione di soggiorni per persone anziane e/o ammalate, anche non autosufficienti, minori, comunità alloggio, case famiglia e più in generale tutte le attività socio educative, socio assistenziali, in via temporanea e continuativa, nonchè lo svolgimento delle attività connesse di pulizia, sanificazione, lavanderia e ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- 2) fornire servizi di assistenza sanitaria ed infermieristica, anche domiciliare, a favore degli anziani e più in generale delle persone svantaggiate;
- 3) stipulare convenzioni con gli Enti territoriali al fine di gestire in collaborazione con questi servizi socio assistenziali di pubblica utilità, anche con l'impiego di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente;
- 4) prestazioni di assistenza domiciliare a portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà, garantendone la cura, la sorveglianza fisica e psichica; la prestazione dell'assistenza di cui sopra, anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, comunità luoghi di villeggiatura;
- 5) la prestazione alle famiglie di un servizio atto all'educazione

	del bambino, favorendo l'inserimento a tutti i minori in stato di bi-	
	sogno anche temporaneo;	
	6) la promozione del recupero psichico dei degenti e degli ex degenti	
	degli ospedali psichiatrici;	
	7) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido,	
	scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri	
	ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni al-	
	tro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e	
	all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e gio-	
	vani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità	
	e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	8) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibat-	
	titi, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualifica-	
	zione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della	
	cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di	
	elevare il grado delle prestazioni nel settore socio assistenziale;	
	9) la promozione dell'educazione alimentare per la corretta tutela	
	della salute o per la prevenzione delle malattie;	
	10) la gestione di strutture pubbliche o private di assistenza, cen-	
	tri di cura preventiva, cliniche, palestre, studi odontoiatrici, a	
	scopo terapeutico riabilitativo e stabilimenti balneari, case di va-	
	canze marine e montane, campeggi, sia per giovani che per adulti ed	
	anziani e lo svolgimento di tutte le attività atte a prevenire stati	
	di disagio sociale;	
	11) la partecipazione in cooperative socio assistenziali e sociali in	

genere, nonché finanziarie e sviluppare le attività di tali coopera-	
tive, come previsto dall'articolo 11 della legge 381 dell'8 novembre	
1991.	
12) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività	
sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, e-	
ducativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e sog-	
getti in difficoltà;	
13) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di	
animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e im-	
migrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e	
ricreativi, feste e fiere;	
14) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di ag-	
gregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi	
soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di docu-	
mentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, in-	
formazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di	
minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
15) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza,	
l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bam-	
bini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di	
bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi	
istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di	
igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori or-	
fani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immi-	
grati;	

16)	la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore	
	dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli	
	degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stra-	
	nieri non accompagnati;	
17)	l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione	
	di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione	
	scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni	
	di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;	
18)	la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e	
	integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazio-	
	nale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione	
	sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla con-	
	sulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento	
	di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
19)	l'organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di	
	persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti peni-	
	tenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla	
	detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne	
	l'inserimento sociale e lavorativo;	
20)	l'organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e	
	rimozione di ogni forma di discriminazione;	
21)	la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi profes-	
	sionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sani-	
	tarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambula-	
	toriali di recupero e riabilitazione funzionale; consultori familia-	

	ri;	
	22) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura residenziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;	
	23) l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;	
	24) la fornitura, la preparazione, cottura e distribuzione di pasti (cotti, freschi o comunque conservati) a mense, strutture sanitarie ed assistenziali, strutture scolastiche, collettività, enti pubblici, esercenti e privati, strutture di turismo sociali, carceri, centri di accoglienza immigrati, e ad ogni altra struttura similare o complementare;	
	25) la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione di alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, mense, locali per la ristorazione collettiva, discoteche, locali da ballo, pubs, paninoteche ed esercizi pubblici in genere.	
	In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività sopra elencate, la cooperativa deve provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigiana-	

le, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assu-	
mendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consen-	
tita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di	
commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto	
o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:	
- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazio-	
ne, sanificazione,	
- la disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra	
attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piaz-	
zali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pub-	
blici sia privati;	
- l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falcia-	
tura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione	
di aree erbose, l'abbattimento di piante,	
- l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di ca-	
nali;	
- la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di	
prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimenta-	
zione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costru-	
zione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività a-	
gro-forestali;	
- la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del	
terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi,	
le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti	
da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni	

	di latifoglie e resinose;
	- l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela
	e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali ar-
	tistici, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni
	iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del terri-
	torio;
	- la gestione di agenzie di viaggi, informazioni promozione turisti-
	ca, creazione pacchetti viaggi, anche legati agli eventi del territo-
	rio;
	- l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di
	manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in ter-
	reni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche
	e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, re-
	alizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo
	urbano;
	- l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istitu-
	zione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazio-
	ne di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate tu-
	risticamente, tabellatura e recintazione di parchi naturali e riserve
	integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a
	pesca sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali
	potature, diradamenti, spalcatore, formazione di aree di protezione
	per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;
	- la coltivazione di piante per scopi ornamentali, di fiori e ortag-
	gi, la gestione di vivai;

	- l'organizzazione e la gestione di servizi di custodia e portierato,	
	nonché di pulizia di edifici privati e pubblici , anche di interesse	
	storico artistico e/o culturale;	
	- la gestione di servizi di sportello al pubblico quali per esempio	
	gestione di ufficio oggetti smarriti, servizi informativi;	
	- l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro,	
	ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi	
	e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismi, campeg-	
	gi, ecc);	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura,	
	tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi	
	mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vi-	
	gente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia	
	manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con car-	
	relli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradi-	
	ni;	
	- l'organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e ope-	
	re cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connes-	
	sa e complementare;	
	- l'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni,	
	celebrazioni funerarie;	
	- l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio	
	e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di	
	soggetti svantaggiati;	
	- l'organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire	

il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra,	
quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e	
gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabi-	
li o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manu-	
tenzione;	
- le attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento	
a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione	
siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione infor-	
matica, migrazione di sistemi operativi;	
- la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di ani-	
mali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie	
didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di o-	
gni attività complementare e connessa;	
- la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di mac-	
chine ed attrezzature, attività di autoriparazione;	
- la progettazione, organizzazione ed esecuzione di lavori di instal-	
lazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti	
elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi	
finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemen-	
to armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e	
fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di de-	
purazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione.	
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di leg-	
ge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o	
affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti	

	e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria, strumentali, necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia diretta-	
	mente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istitu-	
	zione, costruzione, acquisto o locazioni di magazzini, terreni, at-	
	trezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel ri-	
	spetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni ri-	
	servate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi al-	
	bi o elenchi.	
	La Cooperativa, inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, può assumere interessenze e partecipazioni in particolare nelle	
	Cooperative sociali e, sotto qualsiasi altre forma, in altre società	
	e imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e	
	potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più ef-	
	ficace la propria azione.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attivi-	
	tà, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'og-	
	getto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di	
	risparmio tra il pubblico.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svilup-	

	po o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	TITOLO III	
	SOCI E AZIONI	
	Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	1. Possono acquisire la qualifica di soci prestatori le persone fisi-	
	che che possono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali at-	
	traverso la loro attività lavorativa nei limiti stabiliti dalla leg-	
	ge, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in rap-	
	porto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.	
	2. Possono essere soci volontari le persone fisiche che prestano la	
	loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	3. Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisi-	
	che e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capi-	
	tale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività	
	delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in	

	base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'atti-	
	vità svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa,	
	secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sen-	
	si dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed ob-	
	blighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di comple-	
	tare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene	
	fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e	
	comunque per un termine non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere	
	eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto	
	il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a	
	godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono sogget-	
	ti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere	
	in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla specia-	
	le categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente	

	statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa ed il mancato adegua-	
	mento agli standard produttivi e qualitativi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla spe-	
	ciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche	
	prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il go-	
	dimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercita-	
	to il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumen-	
	done di diritto la relativa qualifica.	
	Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a	
	cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Ammini-	
	strazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua am-	
	missione.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nasci-	
	ta;	

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;	
e) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;	
f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 41 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.	
Se trattasi di cooperativa, associazione o ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli am-	

	ministratori nel libro dei soci.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base	
	alla categoria di appartenenza. Il consiglio di amministrazione deve	
	entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della do-	
	manda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda	
	di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta	
	può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statu-	
	to, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regola-	
	menti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Con-	
	siglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	- dell'eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari.	
	In mancanza del versamento del capitale sociale e del sovrapprezzo	
	azioni, la domanda a socio si intende non presentata.	

	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quel-	
	lo risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio	
	ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comuni-	
	cazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Art. 8 (Azioni)	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore no-	
	minale di Euro 100 (cento).	
	Salvo i casi espressamente previsti ciascun socio non può detenere un	
	numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.	
	Il nuovo socio deve sottoscrivere almeno una azione del valore nomi-	
	nale di 100 (cento) Euro.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire il numero delle a-	
	zioni e le modalità di versamento. In caso di mancato versamento la	
	domanda di ammissione a socio si intenderà non presentata.	
	Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresen-	
	tate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'eserci-	
	zio dei diritto sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volonta-	
	ri, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'auto-	
	rizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni	
	deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomanda-	
	ta, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni	
	previste nel precedente art. 6.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	

municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata anche mano alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comuni-

cazione al socio, mediante raccomandata anche a mano, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea	
dei soci o che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle de-	
liberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Con-	
siglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non supe-	
riore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori,	
nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti	
di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro,	
causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa,	
oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromet-	
tere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle atti-	
vità sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromet-	
tere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comporta-	
menti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da deter-	
minare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari	
ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, di-	
mostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in coo-	
perativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma	
scritta n. tre Assemblee consecutive;	
g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Coopera-	
tiva.	

	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata	
	al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rap-	
	porto di lavoro.	
	Art. 11 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente libe-	
	rate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui	
	al successivo art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aven-	
	ti diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data	
	del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2^ e 3^ comma	
	del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.	
	Art. 12 (Rimborso delle azioni)	

	I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio	
	deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte	
	del socio.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10 n. 1, oltre al ri-	
	sarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-	
	terminata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della par-	
	tecipazione calcolata come sopra.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le som-	
	me ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni	
	e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel pa-	
	trimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3,	
	c.c.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabili-	
	tà dei soci cessati)	
	Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso,	
	esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla	
	legge.	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso que-	
	sta per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	

	giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 14 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente sta-	
	tuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui	
	all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenzia-	
	mento aziendale.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del	
	valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a nume-	
	ro 3 (tre).	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.	
	2346 del codice civile.	
	Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della	
	emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sotto-	
	scritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consi-	

glio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti 1 voto per le prime 200 azioni possedute e fino ad un massimo di 2 voti oltre le 200 azioni nelle

	assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci	
	sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai	
	sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla	
	riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime	
	graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale con-	
	ferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che ven-	
	gono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termi-	
	ne minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede	
	di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sov-	
	ventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci co-	
	operatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si	
	applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	

	clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	AZIONE DI PARTCECIPAZIONE - OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANA-	
	ZIARI	
	Art. 19 (Azioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare proce-	
	dure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5	
	della legge 52/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere le azioni di partecipazione	
	cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del	
	diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa, possono essere emesse per un	
	ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibi-	
	li e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato	
	e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 100 (cento).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in mi-	
	sura non inferiore alla metà dei soci e ai lavoratori dipendenti del-	
	la Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale	
	sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non com-	
	porta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione	

	cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore
	nominale complessivo delle altre azioni.
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di parte-
	cipazione cooperativa, determina:
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra
	indicati;
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali ap-
	provati dall'Assemblea;
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di parte-
	cipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni even-
	tualmente rimaste inoptate.
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una
	remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei so-
	ci operatori
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e
	nei termini previsti in sede di emissione;
	b) all'osservanza dello statuto e gli altri atti inerenti, limitata-
	mente alle disposizioni ad essi applicabili.
	Art. 20 (Assemblea speciale)
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione coo-
	perativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fis-
	sate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto,
	viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal
	rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia

	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un	
	voto per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne	
	estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impu-	
	gnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione di azioni di parte-	
	cipazione cooperativa nei confronti delle Società.	
	Art. 21 (Recesso)	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle	
	azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni me-	
	desime.	
	Art. 22 (Obbligazioni e strumenti di debito)	
	Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salvo i casi di-	
	sposti diversamente dalla legge la cooperativa può emettere obbliga-	
	zioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbliga-	
	zioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c.	
	In tal caso, con regolamento approvato dal Consiglio di Amministra-	
	zione, sono stabiliti:	
	* l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi	
	ed il relativo valore unitario;	
	* le modalità di circolazione;	
	* i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corre-	
	sponsione degli interessi;	

	* il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di	
	strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappre-	
	sentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 (Organi)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.	
	a) ASSEMBLEA	
	Art. 24 (Convocazione)	
	L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano,	
	inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o altro mezzo	
	di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione	
	individuato dal Consiglio di Amministrazione.	
	In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante tele-	
	fax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a ri-	
	chiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di	
	posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domi-	
	cilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.	
	In alternativa, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella	

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.	
L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova	
la sede sociale, purché in Italia.	
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere	
convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ov-	
vero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180	
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente	
costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.	
Ai sensi dell'art. 2540 c.c. l'assemblea può essere costituita da de-	
legati eletti da assemblee parziali. In tal caso il Consiglio di Am-	
ministrazione, ove opti per il sistema di cui all'articolo 2540 c.c.,	
convocherà le assemblee parziali, sia ordinarie che straordinarie,	
mediante comunicazione da effettuarsi a ciascun socio a mezzo lettera	
raccomandata, o anche a mano, almeno otto giorni prima della convoca-	
zione. Copia dell'avviso di convocazione verrà affissa, entro gli	
stessi termini, nei locali della sede sociale.	
In ogni caso tra lo svolgimento dell'ultima assemblea parziale e lo	
svolgimento dell'assemblea generale dovrà trascorrere un tempo minimo	
di otto giorni.	
Il Consiglio di Amministrazione può convocare le assemblee parziali	
nei Comuni ove si realizzeranno le gestioni mutualistiche, nelle lo-	
calità indicate nell'avviso di convocazione.	
Le assemblee parziali dovranno essere convocate con lo stesso ordine	
del giorno dell'assemblea generale, nell'avviso di convocazione devo-	

	no essere indicati, oltre all'ordine del giorno degli argomenti da	
	trattare, il luogo, la data e l'ora fissati per l'assemblea generale	
	e per quelle parziali, sia in prima che in seconda convocazione e so-	
	no e sono presiedute dal socio intervenuto più anziano di età o, in	
	caso di sua assenza od impedimento, da altro socio designato dagli	
	intervenuti.	
	Nelle assemblee parziali ogni socio, iscritto da almeno novanta gior-	
	ni nel libro dei soci, ha diritto ad un voto qualunque sia il numero	
	delle azioni possedute; il socio può farsi rappresentare da altri so-	
	ci che non ricoprano cariche sociali, mediante delega scritta. Cia-	
	scun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Le assemblee parziali deliberano sugli argomenti indicati nell'ordine	
	del giorno, e che formano oggetto dell'assemblea generale.	
	La maggioranza elegge tra i soci cinque delegati. La minoranza ne e-	
	legge tre.	
	I delegati rappresentano tutti insieme o ,in caso di assenza o impe-	
	dimento di qualcuno di loro, in numero minore o anche singolarmente,	
	la totalità di voti di maggioranza e minoranza che li ha espressi.	
	In caso di ordine del giorno che preveda più punti si procederà con	
	votazioni specifiche sui singoli punti e per ogni punto si procederà	
	alla nomina di cinque delegati per la maggioranza e dei tre per la	
	minoranza.	
	I delegati (singolarmente e cumulativamente ut supra) sono portatori	
	di voti pari alla maggioranza o minoranza che li ha espressi.	
	Ogni delegato viene nominato in base ad un mandato imperativo.	

I soci che non hanno potuto o voluto partecipare alle assemblee separate di loro appartenenza, non hanno il diritto di intervenire alle altre assemblee separate e hanno il diritto di intervenire all'assemblea generale per eventualmente discutere, ma non per votare.

Le assemblee separate, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza di tutti i soci aventi diritto al voto.
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

La verbalizzazione della delibera dell'assemblea separata segue le stesse forme previste per l'assemblea generale e quindi, se questa è straordinaria, è necessaria la verbalizzazione a mezzo notaio.

Art. 25 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge. L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 26 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il	
diritto di voto.	
Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel li-	
bro dei soci.	
L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega confe-	
rita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c. , fermo re-	
stando che ciascun socio non può rappresentare più di cinque altri	
soci, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c.	
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con inter-	
venuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video col-	
legati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in	
particolare a condizione che:	
a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del	
proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legitti-	
mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
constatare e proclamare i risultati della votazione;	
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamen-	
te gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e	
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti	
di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della	
cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi	
ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presi-	

dente e il soggetto verbalizzante.	
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammon-	
tare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno a-	
vere un massimo di cinque voti appresso specificato:	
- 1 voto sino a 6 (sei) azioni possedute;	
- 2 voti sino a 12 (dodici) azioni possedute;	
- 3 voti sino a 18 (diciotto) azioni possedute;	
- 4 voti sino a 24 (ventiquattro) azioni possedute;	
- 5 voti oltre le 24 (ventiquattro) azioni possedute	
Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 17.	
Art. 27 (Presidente e verbalizzazione)	
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministra-	
zione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-	
presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della	
maggioranza dei presenti.	
Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.	
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sotto-	
scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve	
indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato	
l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;	
deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e	
deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favo-	
revoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte,	
su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine	
del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere re-	

datto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 28 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 29 (Consiglio di amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi, che non abbiano comunque debiti verso la Cooperativa.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

38 di 49

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne	
	sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail	
	da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi ur-	
	genti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effet-	
	tivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi	
	di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segreta-	
	rio della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizio-	
	ne del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-	
	tamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussio-	
	ne ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del gior-	
	no, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere do-	
	cumenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	

Art. 32 (Integrazione del consiglio)	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli al-	
tri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'As-	
semblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Con-	
siglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane	
in carica fino alla sua sostituzione.	
Art. 33 (Compensi agli amministratori)	
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministrato-	
ri e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consi-	
glio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo	
conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determi-	
nare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.	
L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento	
di fine mandato.	
Art. 34 (Direttore)	
Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno e le	
condizioni economiche della cooperativa lo consentano può nominare un	
Direttore fissandone la retribuzione e le attribuzioni.	
Art. 35 (Rappresentanza)	
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza	
della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	

conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 36 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro uff-

	cio.	
	Il Collegio Sindacale, purchè composto integralmente da revisori con-	
	tabili, esercita anche il controllo contabile.	
	d) IL CONTROLLO CONTABILE	
	Art. 37 (Controllo contabile)	
	In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia	
	costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo	
	preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il con-	
	trollo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma pri-	
	mo, c.c.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI	
	Art. 38 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	azioni del valore nominale di Euro 100 (cento). Le azioni complessi-	
	vamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai li-	
	miti di legge.	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	
	Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione coo-	
	perativa.	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui	
	all'art.26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate	

	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme ver-
	sate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
	d) dalla riserva straordinaria;
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per
	legge.
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
	Art. 39 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci
	per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio so-
	ciale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio con-
	solidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla
	struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Ammini-
	stratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nel-
	la nota integrativa al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli
	utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dal-
	la legge;
	b) ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini
	di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;	
d) ai sensi dell'art. 2545 quater c.c., ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge, e, in particolare, alla costituzione e all'incremento dei fondi costituiti ai sensi dell'art. 11 l. n. 59/1992.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
Art. 40 (Ristorni)	
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:	
- erogazione diretta;	
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;	
- emissione di obbligazioni;	
- emissione di altri strumenti finanziari	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ul-	

timo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla ba-

se dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) la qualifica\professionalità;

c) i compensi erogati;

d) il tempo di permanenza nella cooperativa;

e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VIII

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 41 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Legacooperative.

Art. 42 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assem-

bleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000 (diecimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Legacooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci

	possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equi-	
	tà o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai	
	solli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per	
	non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs	
	n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	
	tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contradditto-	
	rio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non neces-	
	saria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momen-	
	to della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le	
	comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazio-	
	ne.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla	
	parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 44 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione,	
	la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia	
	deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio,	
	quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della	
	cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale	
	collaborazione all'attività sociale.	

	TITOLO IX	
	SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Nomina liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà	
	uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio socia-	
	le risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità alle vi-	
	genti norme previste in materia.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando	
	criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi re-	
	golamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 48 (Legge applicabile)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti nor-	
	me di legge sulle cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non	
	previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina	
	delle società cooperative" e dalle leggi speciali in materia, a norma	

dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle
società per azioni.

Firmato: ALESSANDRO BALTI -notaio -